



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 07 MAGGIO 2026

Riunione del 04.5.2026

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Marcello Pacifico
Componente: Avv. Luisella Savoldi

CSA 11.25.26 – Reclamo della S.S. ACEVOLLEY PORTO RECANATI ASD in persona del Presidente p.t., avverso il C.U. del Giudice Sportivo Territoriale CT Macerata n. 22 del 22 Aprile 2026

Con Comunicato Ufficiale n. 22 del 22 aprile 2026, il Giudice Sportivo Territoriale CT Macerata disponeva, per i motivi ivi indicati, l'annullamento della Gara N° 164 1DF Esavolley Castellino – Acevolley Porto Recanati ASD e la ripetizione dell'incontro.

Proponeva ritualmente reclamo, ai sensi dell'art. 27 e 28 Reg. Giur., in data 27.04.2026, la S.S. ACEVOLLEY PORTO RECANATI ASD, in persona del Presidente, e chiedeva la riforma del provvedimento impugnato e l'omologa della gara con il risultato conseguito sul campo.

In via subordinata chiedeva "ogni diversa decisione ritenuta equa e conforme a giustizia"

Non si costituiva formalmente la società reclamata, seppur presente all'udienza fissata per la discussione del reclamo.

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti, esaminati i documenti allegati al ricorso;
- sentita, nel corso dell'udienza di discussione del 4 maggio 2026, in videoconferenza, la Presidente del sodalizio reclamante, Sig.ra Olmeda Carmen Gloria, la quale, dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al ricorso presentato, insisteva per l'accoglimento dello stesso.
- sentito altresì il Sig. Amici, delegato del Presidente Sig. Bidolli Giorgio, il quale contestava il reclamo presentato dalla società ACEVOLLEY PORTO RECANATI ASD, richiamando inoltre il contenuto del proprio ricorso presentato al Giudice Sportivo territoriale e precisando che, a prescindere dall'esito del giudizio, la propria squadra aveva comunque già ottenuto la salvezza.
- La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo presentato merita l'accoglimento.

Come noto l'art. 22 Reg. Giur. prevede formalità ben precise e termini perentori per l'anticipo del reclamo (*“l'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine di due giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di ventiquattro ore dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare. I termini stabili nei commi precedenti sono perentori”*).

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo, il reclamo avverso la regolarità della gara deve essere, a pena di inammissibilità, preannunciato al momento del fatto e confermato per iscritto entro il termine perentorio di 15 minuti dalla conclusione dell'incontro.

Nel caso di specie, risulta pacifico che, a fronte del preannuncio correttamente effettuato, non sia seguita la rituale conferma scritta nei termini previsti, con conseguente violazione di un presupposto formale essenziale per l'ammissibilità del reclamo.

La perentorietà di tale termine risponde a esigenze di certezza, speditezza e stabilità dei risultati sportivi, principi cardine dell'ordinamento sportivo.

Il Giudice Sportivo territoriale, pur rilevando che l'istanza proposta non poteva ritenersi validamente presentata né ai sensi dell'art. 22 né ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Giurisdizionale della Federazione Italiana Pallavolo, rispettivamente per carenza dei requisiti e per inosservanza dei termini e delle formalità prescritte, ha ritenuto di poter procedere comunque alla valutazione nel merito della regolarità della gara, sul presupposto che il procedimento di omologazione si instaura d'ufficio sulla base del referto arbitrale e delle relazioni ufficiali, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. Tale impostazione, nel caso in specie, non è applicabile.

Se è vero che l'omologazione delle gare costituisce attività dell'organo giudicante, è altrettanto vero che, nel sistema delineato dal Regolamento Giurisdizionale FIPAV, le irregolarità verificatesi nel corso della gara possono essere fatte valere solo mediante rituale e tempestivo reclamo, nei modi e nei termini di cui all'art. 23.

Diversamente opinando, si finirebbe per eludere la natura perentoria dei termini previsti dalla disciplina regolamentare, consentendo una surrettizia rimessione in termini della parte decaduta.

Come più volte evidenziato da questa Corte (cfr. C.U. n.88 del 01.02.2023, confermato, peraltro, in decisioni conformi del Collegio di Garanzia (Dec. 60 anno 2023), non è normativamente prevista la



rilevabilità d'ufficio di eventuali errori e/o irregolarità occorsi in occasione delle gare e, di conseguenza, il Giudice Sportivo non ha alcun potere di intervento autonomo e specifico, senza alcuna precisa istanza dei soggetti interessati, da fare valere nei modi e termini previsti dai Regolamenti Federali.

Per tale ragione il reclamo merita l'accoglimento.

Gli ulteriori punti del reclamo, si ritengono assorbiti dal tenore della presente decisione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in accoglimento del proposto reclamo, dispone di riformare integralmente la decisione del Giudice Sportivo Territoriale CT Macerata n. 22 del 22 Aprile 2026, omologando la gara n. 164 1DF Esavolley Castellino – Acevolley Porto Recanati ASD con il risultato conseguito sul campo.

Manda la segreteria di effettuare le dovute comunicazioni.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 07 Maggio 2026